


COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di BRINDISI



REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2	Campo di applicazione – limiti – Esclusioni
Art. 3	Aliquote e tariffe
Art. 4	Rapporti con i cittadini
Art. 5	Agevolazioni fiscali e tariffarie
Art. 6	Presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 7	Forme e modalità di gestione
Art. 8	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 9	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art.10	Modalità di riscossione delle entrate comunali
Art.11	Limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi
Art.12	Termini di pagamento dei tributi comunali e dilazione dei debiti non assolti
Art. 12 bis	Definizione e versamenti
Art. 12 ter	Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione
Art.13	Rimborsi
Art.14	Compensazioni

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.15	Attività di controllo delle entrate
Art.16	Attività di accertamento dei tributi
Art.17	Contenuto degli avvisi di accertamento
Art.18	Accertamento delle entrate non tributarie
Art.19	Ripetibilità delle spese di notifica

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.20	Accertamento con adesione
Art.21	Ambito di applicazione
Art.22	Avvio del procedimento su iniziativa dell'ufficio
Art.23	Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
Art.24	Atto di accertamento con adesione – riduzione delle sanzioni
Art.25	Adempimenti successivi
Art.26	Perfezionamento della definizione
Art.27	Conciliazione giudiziale

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA

Art.28	Riscossione coattiva delle entrate tributarie
Art.29	Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

Art.30 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

**TITOLO VI
SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO**

Art.31 Sanzioni (I.C.I. – Pubblicità – Affissioni – TARSU)
Art.32 Sanzioni (I.U.C.)
Art. 32 bis Sanzioni IMU e TARI
Art.33 Ritardati o omessi versamenti
Art.34 Procedimento di irrogazione delle sanzioni
Art.35 Irrogazione immediata delle sanzioni
Art.36 Ravvedimento operoso

**TITOLO VII
AUTOTUTELA**

Art.37 Autotutela

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI**

Art.38 Interessi per ritardato pagamento dei tributi
Art.39 Interessi per ritardato rimborso

**TITOLO IX
NORME FINALI**

Art.40 Contenzioso tributario
Art.41 Norme abrogate
Art.42 Entrata in vigore del Regolamento
Art.43 Casi non previsti dal presente regolamento.
Art.44 Rinvio dinamico.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446;
 - dell'art.50 delle Legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE - LIMITI - ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Le norme del presente regolamento aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Il presente regolamento disciplina, anche, la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione, dei rimborsi, dell'accertamento e delle sanzioni per le violazioni alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.
7. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.
8. Per quanto non regolamentato dal comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 3

ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote, tariffe e canoni sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e canoni fissati per l'anno precedente.

ART. 4 RAPPORTO CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità al fine di facilitarli negli adempimenti di legge.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i canoni, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle tariffe, aliquote e canoni applicati.
4. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione e modalità di applicazione dei tributi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

ART. 5 AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni. Il presente articolo non deve intendersi quale concessione di agevolazioni particolari "ad personam".

ART. 6 PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'ufficio competente.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione il funzionario responsabile, con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

ART. 7

FORME E MODALITA' DI GESTIONE

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a. direttamente dall'ente;
 - b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30,31,32 del D.Lgs 267/2000;
 - c. in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D.Lgs. 446/1997;
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale.
3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie previste al comma 1 sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata.

ART. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

6. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

ART. 9

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili di servizio, per le entrate proprie dei procedimenti di loro competenza o di cui sia stata affidata la gestione con apposito provvedimento amministrativo.

ART. 10

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto e/o su conto corrente bancario e/o postale intestato agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
2. Le entrate non tributarie sono rimosse:
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto e/o su conto corrente bancario e/o postale intestato agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
4. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.
5. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

ART. 11
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo, riferito al totale debito tributario, sia inferiore ad Euro 12,00.
2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. I predetti limiti devono considerarsi al netto di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

ART. 12
**TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DILAZIONE DEI DEBITI
NON ASSOLTI**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, anche richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
2. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato il contribuente che nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
4. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
5. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - *da euro 20.000,01 a 60.000*: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
 - *da euro 60.000,01*: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
7. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

8. A prova delle condizioni di difficoltà economica, il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- Persone fisiche e ditte individuali:
 - dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad euro 20.000,00.
 - Società di persone (semplici, snc, sas):
 - autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad euro 15.000, 00.
 - Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
 - autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - copia del bilancio di esercizio;
 - prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o consulenti del lavoro.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Per importi rilevanti, almeno pari a 6.000 euro, il funzionario richiede presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
11. La garanzia, rilasciata in favore del Comune di San Pietro Vernotico, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Pietro Vernotico.
12. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

ART. 12 BIS DEFINIZIONE E VERSAMENTI

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o

mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

ART. 12 TER **DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE** **NAZIONALE DI RISCOSSIONE**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ART. 13 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni o nel differente termine previsto dalla norma in relazione alla tipologia di entrata, decorrente dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il responsabile competente procede all'istruttoria delle istanze di rimborso nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse al protocollo; l'esito dell'istruttoria, di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego, viene notificato all'interessato anche mediante raccomandata con R.R.
5. La liquidazione delle somme ammesse a rimborso verrà effettuata, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze di rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso, e comunque non oltre il primo semestre dell'esercizio finanziario successivo.

ART. 14 **COMPENSAZIONI**

1. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, relativamente a tributi di competenza dello stesso.
2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo o altro tributo di competenza dell'Ente, credito certo, liquido ed esigibile, con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, entro il termine di scadenza per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata, indicando:
 - a) il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
 - b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;

- c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.
4. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.
 5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, e con le modalità di cui al presente articolo, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e sempre che sia avanzata apposita istanza con le modalità di cui al comma 3.
 6. Ove la compensazione venga effettuata dal debitore senza la preventiva autorizzazione del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla compensazione effettuata, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art. 7bis del d.lgs. 267/2000.
 7. La compensazione è autorizzata dal Funzionario Responsabile dell'ufficio tributi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 15

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

ART. 16

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

1. I Funzionari Responsabili dei singoli tributi procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

ART. 17
CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

ART. 18
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

ART. 19
RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni.
2. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 20

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 – Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione. Tale istituto, sorto al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, può essere attivato sia dal contribuente che dagli uffici preposti all'attività di accertamento.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al 30% di quello definito.

ART. 21

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente Regolamento, l'accertamento di tutte le entrate tributarie del Comune.
2. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 20, comma 4 del presente Regolamento;
 - b) qualora l'ufficio abbia già invitato il contribuente a concordare e vi sia stato esito negativo.

ART. 22

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il Funzionario Responsabile, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dalla legge, invito a comparire, nel quale devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con applicazione delle sanzioni nella misura ridotta;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione del contribuente, determina, il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce allo stesso di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento degli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il funzionario responsabile disporrà entro i tre giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte del Responsabile del Tributo non è obbligatoria.

ART. 23

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali può chiedere al funzionario responsabile dei singoli tributi comunali, con apposita istanza in carta libera, la formulazione di una proposta di definizione.
2. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.22 ovvero qualora riscontri nello stesso atto di accertamento elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con r.r. o consegnandola direttamente all'Ufficio competente, che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito telefonico.
3. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 2, anche da parte di un solo obbligato comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma 2, l'ufficio, formula al contribuente l'invito a comparire a mezzo di raccomandata e a mezzo di ulteriori metodi di notifica o di comunicazione concordati con il contribuente.
5. Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
6. La presentazione del ricorso comporta rinuncia all'istanza.
7. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2, perde efficacia.

ART. 24

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.26 del presente Regolamento, la sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.27 del presente regolamento le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

ART. 25
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente anche ratealmente. L'importo della 1^a rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
3. Entro 10 giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della 1^a rata di dilazione.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto, in caso di mancato versamento di cui al comma precedente, sarà dato corso alla procedura coattiva.

ART. 26
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 25, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 25.

ART. 27
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del D.Lgs. 31.12.1992 n.546, e successive modificazioni.
2. Il Funzionario Responsabile ed il professionista designato ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procedura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 28

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.
6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 29

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

ART. 30
CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

TITOLO VI
SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO.

ART. 31
SANZIONI
(I.C.I. – Pubblicità – Affissioni - TARSU)

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie richiamate nel presente articolo sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione dei tributi e saranno determinate all'interno dei limiti minimi e massimi previsti dai D. Legislativi 18/12/1997 n. 471 e 473 seguendo i criteri fissati dal D. Legislativo 18/12/1997 n. 472, in particolare:
2. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa negli importi previsti dalla vigente normativa come di seguito riportati :

TRIBUTO	Sanzione Amministrativa		
	Minima %	Massima %	Importo Minimo
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	100	150	€ 51,65
Pubblicità	100	200	€ 51,65
Affissioni	100	200	€ 51,65
Smaltimento rifiuti	100	200	€ 51,65

3. Se la denuncia o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	Sanzioni Amministrative	
	MINIMA %	MASSIMA %
Imposta Comunale sugli Immobili	50	100
Pubblicità	50	100
Affissioni	50	100
Smaltimento rifiuti	50	100

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	DA EURO	A EURO
Imposta Comunale sugli Immobili	51,65	154,94
Pubblicità	51,65	154,94
Affissioni	51,65	154,94
Smaltimento rifiuti	51,65	154,94

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli [16](#) e [17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

ART. 32 SANZIONI (I.U.C.)

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

6. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
8. Il presente articolo contiene le sanzioni previste dalla normativa Statale, nello specifico all'art.1 commi dal 695 al 704 della L. 147/2013 di disciplina della I.U.C.

ART. 32 - BIS SANZIONI IMU E TARI

1. Per gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020, valgono le disposizioni di cui all'art. 32.

ART. 33 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

ART. 34 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle somme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità .
3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art.18 , del D.Lgs n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il funzionario responsabile, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

ART. 35
IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 34, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

ART. 36
RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Non ottemperando al versamento entro i termini normativamente indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ravvedimento entro 15 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo;
 - b) ravvedimento entro 30 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta a 1/10;
 - c) ravvedimento entro 90 giorni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/9;
 - d) ravvedimento entro 1 anno dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/8;
 - e) ravvedimento entro 2 anni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/7;
 - f) ravvedimento oltre 2 anni dall'omesso o parziale versamento - la sanzione è ridotta ad 1/6;
 - g) ravvedimento entro 90 giorni dall'omessa presentazione della dichiarazione - la sanzione è ridotta ad 1/10.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

TITOLO VII AUTOTUTELA

ART. 37 AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni regimi agevolati, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

ART. 38 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI

1. Il Funzionario Responsabile applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso delle entrate utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 39 INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 38 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di entrate corrisposte e non dovute.

TITOLO IX NORME FINALI

ART. 40 CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

ART. 41 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2010, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ART. 43
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali sulle singole tipologie di entrata.

ART. 44
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.